

COMUNE DI VICOPISANO
(Provincia di Pisa)

Regolamento di disciplina delle funzioni in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali, attribuite ai Comuni dalla L.R. 27 Luglio 2004, n.38 e relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R. 24 marzo 2009 n. 11/R

(Approvato con Delib. di C.C. n.15 in data 3/3/2016)

In vigore dal 15/4/2016

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Ricognizione della situazione esistente .

CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

- Art. 4 - Presentazione e pubblicazione dell'istanza
- Art. 5 - Procedimento istruttorio
- Art. 6 - Rilascio del permesso di ricerca
- Art. 7 - Canone per la ricerca.
- Art. 8 – Comunicazione di inizio lavori
- Art. 9 - Azioni a tutela del proprietario dei terreni interessati.
- Art. 10 – Proroga del permesso.
- Art. 11 – Esito della ricerca
- Art. 12 - Trasferimento del permesso di ricerca
- Art. 13 - Cause di cessazione del permesso di ricerca.
- Art. 14 – Relazione di fine ricerca

CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

- Art. 15 – Procedura istruttoria.
- Art. 16 - Procedura ad evidenza pubblica : fase preliminare.
- Art. 17 – Procedura di evidenza pubblica : istruttoria delle istanze.
- Art. 18 - Provvedimento di rilascio della concessione
- Art. 19 – Individuazione dell'area di protezione ambientale
- Art. 20 – Esercizio della concessione
- Art. 21 – Misura del deposito cauzionale
- Art. 22 – Autorizzazione sanitaria
- Art. 23 – Convenzione per l'esercizio della concessione
- Art. 24. Pagamento del canone.
- Art. 25 – Sospensione dei lavori
- Art. 26 – Programmi annuali dei lavori
- Art. 27 – Ampliamento della concessione
- Art. 28 – Riduzione dell'area oggetto di concessione di coltivazione.
- Art. 29 - Trasferimento della concessione
- Art. 30 - Contratti di somministrazione (art. 24 – comma 6 della Legge Regionale)
- Art. 31 – Rinnovo delle concessioni

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 - Funzioni di vigilanza

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento comunale sono le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative assegnate ai Comuni dalla Regione Toscana in materia di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali presenti nel territorio di competenza, così come disciplinate dalla Legge Regionale n. 38 del 27 luglio 2004 (Norme per la disciplina della ricerca, coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) con s.m., da qui in poi denominata "Legge Regionale", e dal relativo Regolamento regionale di attuazione (di cui all'art.49 della Legge), approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11/R del 24 marzo 2009 con s.m., da qui in poi denominato "Regolamento regionale di attuazione".

Art. 2 - Principi generali

1. Il Comune di Vicopisano, in qualità di soggetto titolare delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali di sorgente e termali promuove e valorizza la razionale utilizzazione dell'acqua termale/minerale nel rispetto dei seguenti principi:

- Tutela e valorizzazione dell'assetto ambientale e idrogeologico dell'area ricadente e circostante all'ambito di perimetrazione dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie, in conformità e totale rispetto delle previsioni vigenti degli Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e degli Atti di governo del territorio del Comune di Vicopisano, nonché degli Strumenti di pianificazione ed Atti di governo del territorio sovraordinati di Regione Toscana e Provincia di Pisa, ed altri Strumenti ed Atti di altri Soggetti istituzionali competenti in materia (Autorità Bacino Fiume Arno, Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 2 "Basso Valdarno", ecc.) ;
- Perseguimento di un uso sostenibile e durevole della risorsa idrica;
- Sviluppo economico, sociale e sostenibile del territorio del Comune di Vicopisano compatibilmente alle previsioni dei relativi Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e degli Atti di governo del territorio;

2. Nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla Legge Regionale, il Comune si attiene ad analisi e valutazioni di carattere tecnico e scientifico, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal relativo Regolamento regionale di attuazione.

3. Il Comune stabilisce ed aggiorna la misura delle spese di istruttoria delle istanze disciplinate dalla Legge Regionale con Deliberazione della Giunta Comunali.

Art. 3 - Ricognizione della situazione esistente .

1. Per la ricognizione della situazione esistente presso il territorio del Comune di Vicopisano e quello della Regione Toscana si fa riferimento:

- alle schede appositamente predisposte dalla Regione Toscana con le caratteristiche principali dei giacimenti esistenti, trasmesse ad ogni Comune nel momento del

trasferimento delle relative competenze in materia di acque minerali di sorgente e termali;

- agli ulteriori atti e dati relativi a permessi di ricerca, concessioni, ed altri procedimenti correlati o connessi in genere, disponibili presso i Ministeri centrali allora competenti e presso la Regione Toscana (a tal proposito vedasi anche la Banca dati amministrativa relativa a permessi di ricerca e concessioni di acque minerali e termali presenti sul territorio toscano, accessibile nel sito web della Regione Toscana), sia precedenti che successivi alla data di trasferimento delle competenze a questo Comune con L.R.n.38/2004 e relativo Regolamento di attuazione n.11/2011;

- agli ulteriori atti e dati relativi a permessi di ricerca, concessioni, ed altri procedimenti correlati o connessi in genere, disponibili presso il Comune, successivi alla data di trasferimento delle competenze a questo Comune con L.R.n.38/2004 e relativo Regolamento di attuazione n.11/2011;

CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

Art. 4 - Presentazione e pubblicazione dell'istanza

1. La richiesta del permesso di ricerca viene presentata al Comune competente per territorio conformemente a quanto disposto nell'art. 10 del Regolamento Regionale di attuazione ed in copia alla Regione.

2. L'istanza di permesso di ricerca deve essere corredata dal provvedimento regionale che dichiara la non assoggettabilità della istanza stessa alla procedura di V.I.A. o, diversamente, dal provvedimento regionale di pronunciamento favorevole, con eventuali condizioni, sulla relativa Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. n.10/2010 e s.m.i., qualora nel caso specifico questi procedimenti siano prescritti dalla normativa vigente di riferimento in materia.

3. A corredo dell'istanza devono essere allegati tutti gli elaborati tecnici indicati nell'allegato A [Elaborati tecnici per il rilascio del permesso di ricerca (art. 10 comma 1)] del Regolamento Regionale di attuazione, su supporto informatico nei formati :

- per testi e tabelle: .doc (Microsoft Word) oppure .xls (Microsoft Excel);

- per mappe, disegni, cartografie con tematismi: .dwg (Autodesk AutoCad) oppure .shape files o geodatabase (Esri ArcGis);

ed almeno tre copie in formato cartaceo, nonché i documenti indicati dall'Allegato B [Documenti per il rilascio del permesso di ricerca (art. 10 comma 2)] del Regolamento regionale di attuazione in almeno tre copie.

4. Qualora l'area interessata alla richiesta ricada in più Comuni, l'istante presenterà copia della richiesta anche ai Comuni in cui ricade parte del territorio da concedere chiedendone la pubblicazione.

5. L'Ufficio SUAP competente al ricevimento delle istanze di cui al presente capo, controlla la completezza formale della documentazione e verifica che l'area individuata non si sovrapponga ad altri permessi di ricerca o concessioni presenti nel territorio proprio e dei Comuni limitrofi. Entro 5 giorni lo stesso Ufficio provvede alla richiesta alle competenti Strutture della Regione Toscana di pubblicazione

dell'istanza, corredata da mappa catastale e piano parcellare, che rimarrà affissa all'Albo pretorio e sul Sito telematico del Comune e della Regione Toscana per i 20 giorni previsti dal Regolamento Regionale di attuazione.

6. Nel caso in cui venga ravvisata la incompletezza formale della documentazione presentata, il Comune richiede l'integrazione necessaria della documentazione presentata, e comunica la sospensione del procedimento per la sua improcedibilità al soggetto richiedente;

7. L'Ufficio verifica altresì l'ammissibilità della denominazione convenzionale del permesso di ricerca proposta dal privato, che è preferibile che abbia riferimento alla denominazione storico-territoriale od ai toponimi della località degli immobili interessati. In caso di omonimia, o di denominazione motivatamente comunque ritenuta non idonea ed adeguata, convoca l'istante entro i successivi 10 giorni chiedendo la modifica della denominazione, dandone conseguente comunicazione agli enti interessati.

L'ammissibilità della denominazione a livello regionale sarà verificata tramite consultazione dell'ufficio regionale preposto alla tenuta degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni e/o tramite consultazione del sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 3 del Regolamento Regionale di attuazione.

8. A decorrere dalla contestuale pubblicazione nei siti web istituzionali di Comune e Regione dell'istanza i soggetti interessati hanno 60 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni od opposizioni al Comune competente. Decorso inutilmente tale termine le osservazioni e le opposizioni pervenute potranno non essere prese in considerazione senza ulteriore motivazione.

9. Le eventuali osservazioni e/o opposizioni vengono inviate ai soggetti richiedenti per le controdeduzioni, che dovranno pervenire entro 30 giorni. La richiesta di controdeduzioni sospende i termini del procedimento.

10. Le osservazioni e/o opposizioni di carattere tecnico – geologico vengono inviate all'Ufficio del Genio civile competente per la valutazione tecnica.

Art. 5 - Procedimento istruttorio

1. Il Responsabile del procedimento, entro il quinto giorno dalla presentazione dell'istanza avvia la verifica del possesso dei requisiti morali, economico finanziari e tecnico organizzativi del soggetto richiedente sulla base della documentazione allegata all'istanza, per l'accertamento degli indispensabili presupposti ai fini del rilascio del Permesso di ricerca. La verifica negativa implica il rigetto dell'istanza.

2. Entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'istanza il Responsabile del procedimento trasmette la stessa, corredata di tutta la documentazione tecnica, ai competenti Uffici tecnici regionali del Genio Civile competenti per territorio che collaboreranno all'istruttoria del procedimento, come da Protocollo d'intesa fra Regione Toscana ed A.N.C.I. previsto dall'art. 2 del Regolamento Regionale di attuazione a cui il Comune di Vicopisano ha aderito con Delib.G.C. n. 4 in data 27.01.2011.

3. Gli Uffici del Genio civile trasmetteranno il proprio parere entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della pratica e relativa richiesta. In caso di

richiesta di integrazioni, le stesse dovranno essere richieste per una sola volta, dagli Uffici del Genio civile al Comune entro 30 giorni.

4. Entro lo stesso termine previsto per la trasmissione degli atti al Genio civile, l'Ufficio comunale provvede alla trasmissione della documentazione relativa all'istanza ed alla richiesta dei pareri obbligatori ai seguenti enti, ai sensi dall'art. 9 c.1 della Legge Regionale:

- Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 2 “Basso Valdarno” e Gestore del servizio Idrico Integrato;
- Provincia di Pisa;
- Ufficio regionale competente alla vigilanza sulle attività minerarie;
- Uffici interessati del Comune di Vicopisano ed eventualmente di altri Comuni interessati dall'ambito territoriale oggetto della richiesta: Urbanistica, Lavori pubblici e Ambiente, anche per le eventuali prescrizioni sulle modalità di scarico delle acque emunte ai fini delle prove di portata.

Fermi restando altri pareri autorizzazioni, nulla osta od atti di assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa, tra cui i seguenti:

- Soprintendenze per i Beni Architettonici Ambientali ed il Paesaggio, per i Beni storici artistici ed etnografici, per i Beni Archeologici, qualora siano interessati beni rispettivamente soggetti a Vincolo paesaggistico, o Storico-artistico monumentale, ai sensi del D.lgs.n.42/2004 con s.m.;
- Gli ulteriori Enti uffici e Soggetti comunque preposti ad eventuali altri vincoli vigenti od alla gestione di infrastrutture od altri interessi sul territorio interessato (vincolo militare, vincolo idrogeologico, coerenza con il P.A.I. Bacino Regionale Fiume Arno, Snam Rete Gas spa, Rete Ferroviaria Italiana spa, ecc.)

5. I pareri di cui al comma 4 devono pervenire al Comune entro e non oltre 30 giorni.

6. Gli Enti e Soggetti competenti interpellati possono chiedere elementi integrativi una sola volta nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Qualora gli Uffici o gli Enti/Soggetti interessati necessitino di elementi integrativi ai fini dell'espressione del parere, la successiva richiesta di documentazione fatta dal Comune al soggetto richiedente dà luogo a sospensione dei termini del procedimento.

7. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui ai commi 3 e 4 il Responsabile del procedimento ha facoltà, qualora lo ritenga necessario, di indire la Conferenza dei servizi che dovrà svolgersi entro il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.

8. Il procedimento deve concludersi entro 120 giorni con l'emanazione del Permesso di ricerca o con la comunicazione del diniego. L'eventuale provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 10 bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della L.241/90 con s.m. dovrà essere preceduto da comunicazione di possibile rigetto.

9. Il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca è subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria di cui all'art. 8 ter della Legge Regionale, che dovrà essere del tipo con escussione a prima chiamata. La polizza deve essere di importo almeno corrispondente al 20% dell'importo totale degli investimenti previsti nel programma di ricerca presentato in allegato all'istanza, ed avere validità per un

periodo di almeno sei mesi superiore alla durata del permesso di ricerca.

10. Qualora siano presentate istanze concorrenti ai sensi e nei termini di cui all'art. 8 quater della legge, la conclusione del procedimento della prima istanza è differita fino al termine dell'istruttoria delle domande ammesse come concorrenti ai fini della valutazione comparata.

Art. 6 - Rilascio del permesso di ricerca

1. Il provvedimento comunale relativo al permesso di ricerca contiene quanto meno:

- a) le generalità del titolare e il suo domicilio;
- b) la durata del permesso di ricerca;
- c) la superficie accordata per la ricerca con indicazione della misura in ettari per ogni Comune interessato;
- d) l'entità del canone annuo, determinato ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale e quindi soggetto agli adeguamenti previsti con Delibera di G.R., ed il termine perentorio per il suo pagamento al Comune, non superiore a 15 gg. dalla data di notifica al richiedente dell'avvenuto rilascio del Permesso di ricerca;
- e) il termine perentorio entro cui dovrà effettivamente avvenire l'inizio, e la durata dei lavori di ricerca come da relativo programma approvato;
- f) l'indicazione degli oneri, obblighi, prescrizioni, condizioni e modalità di ricerca ai quali è subordinato il rilascio del permesso di ricerca.

Al provvedimento di rilascio del permesso di ricerca sono allegati :

- piano topografico,
- piano catastale,
- piano parcellare,

sui quali è delimitata l'area oggetto del permesso di ricerca, tramite l'individuazione e la numerazione progressiva di capisaldi, di cui debbono essere forniti tutti i riferimenti topografici e geografici (con monografia di ogni punto completa anche di documentazione fotografica ed ogni ulteriore informazione utile alla loro individuazione sul terreno) indispensabili per la loro inequivocabile individuazione sia sulle cartografie suddette che sul terreno per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli interventi del permesso di ricerca e per la successiva coltivazione della risorsa mineraria eventualmente rinvenuta;

2. Il provvedimento comunale contiene altresì, ai sensi dell'art. 11 bis (Disposizioni per il rilascio delle acque di ricerca) della L.R. n.20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) con s.m., eventuali prescrizioni relative alle modalità di scarico delle acque emunte ai fini delle prove di portata.

3. Il titolare del permesso di ricerca potrà ritirare l'atto autorizzatorio solo presentando preventivamente attestazione dell'avvenuto pagamento della prima annualità del canone, e delle eventuali sanzioni dovute per ritardato pagamento.

4. L'atto di rilascio o diniego del permesso di ricerca viene trasmesso agli Uffici regionali competenti in materia di risorse minerali di sorgente e termali, e di concessioni minerarie e vigilanza, ed all'Ufficio Tecnico del Genio civile competente per territorio.

Art. 7- Canone per la ricerca.

1. Il Responsabile del procedimento, una volta acquisito il canone per la ricerca provvede all'eventuale riparto dello stesso con gli altri Comuni interessati.
2. I canoni successivi alla prima annualità sono da corrispondersi in unica soluzione nell'anno di scadenza entro la data (gg/mm) corrispondente a quella del Permesso di ricerca inizialmente rilasciato.
3. Ogni ritardo nel pagamento del canone annuo comporta le sanzioni previste dalla Legge Regionale all'art. 31 comma 5, e più precisamente:
 - aumento dell'importo del canone del 30% entro 60 giorni;
 - aumento del canone del 50% oltre i 60 giorni.
4. Oltre i ventiquattro mesi nel ritardo del pagamento del canone il Responsabile del procedimento dà l'avvio al procedimento di decadenza dal permesso di ricerca.

Art. 8 – Comunicazione di inizio lavori

1. Il titolare del permesso dà comunicazione dell'inizio dei lavori secondo quanto previsto all'art. 8 quinquies della Legge Regionale. La comunicazione al Comune potrà aver luogo con presentazione al protocollo, fax o p.e.c. a firma digitale certificata.
2. In allegato alla comunicazione di inizio lavori il ricercatore trasmette al Comune anche la denuncia di esercizio di cui all'art.20 del D.Lgs. 25.11.96, n. 624 e al Titolo II Capo I del D.P.R. 128 del 09.04.1959;

Art. 9 - Azioni a tutela del proprietario dei terreni interessati.

1. Il proprietario dei fondi interessati può presentare al Comune la richiesta di prestazione di garanzia fideiussoria a copertura degli eventuali danni e mancati redditi che potranno essere provocati sulla proprietà nel corso dei lavori di ricerca allegando una relazione che ne giustifichi l'entità.
2. Il Responsabile del procedimento, sulla base della valutazione della richiesta e in contraddittorio tra ricercatore e proprietario del fondo, stabilisce l'entità ed il termine di prestazione della garanzia nell'entità stabilita.

Art. 10 – Proroga del permesso.

1. Qualora, nell'ultimo anno di validità del permesso di ricerca, il titolare del permesso di ricerca ravvisi l'esigenza di una proroga del termine, presenta al Comune competente istanza in tal senso prima della scadenza del permesso di ricerca e comunque in tempo utile per l'esame della domanda. La domanda dovrà essere corredata da relazione tecnica descrittiva degli interventi attuati, dei risultati ottenuti e degli interventi ancora da realizzare, con indicazione dei tempi di attuazione.
2. Il Responsabile del procedimento, condotte le opportune verifiche e ravvisata come effettiva la necessità di proroga, concede la proroga stessa entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, subordinandola all'adeguamento della fidejussione e dandone contemporaneamente comunicazione alla Regione.

Art. 11 – Esito della ricerca

1. Durante la vigenza del periodo di ricerca il titolare del permesso, ove i risultati della ricerca abbiano dato esito positivo, oltre agli obblighi di cui al Regolamento Regionale di attuazione previsti nell'art. 16, può richiedere il riconoscimento di acqua minerale o termale al Ministero della Salute ai sensi del D.Lgs. 8 ottobre 2011, n.176. Il riconoscimento, ove ottenuto, deve essere consegnato al Comune contestualmente alla relazione di fine ricerca. I costi sostenuti per ottenere il riconoscimento saranno conteggiati nelle spese sostenute ai sensi dell'art. 9 ultimo comma della Legge Regionale.

Art. 12 - Trasferimento del permesso di ricerca

1. Ai fini dell'assenso del Comune al trasferimento del permesso di ricerca, il titolare presenta domanda con allegati i documenti atti a comprovare l'idoneità tecnica, economica, professionale ed il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 14 – comma 11 della Legge Regionale, a carico del soggetto subentrante.

2. Il Comune, accertata la idoneità del soggetto, rilascia l'autorizzazione al trasferimento del permesso di ricerca.

3. Il permesso di ricerca viene trasferito con provvedimento del Comune competente a seguito di idonea domanda presentata dal soggetto subentrante, alla quale venga allegata copia del contratto sottoscritto e fidejussione sottoscritta dal subentrante.

Con l'atto di trasferimento il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.

Art. 13 - Cause di cessazione del permesso di ricerca.

1. Qualora il Comune venga a conoscenza dell'esistenza di una delle cause di decadenza individuate dalla Legge Regionale all'art. 12 c. 3 procede entro 10 giorni all'avvio del procedimento di decadenza ed unitamente alla contestazione dei motivi al titolare del permesso di ricerca, assegnando un termine, non inferiore ai 15 giorni, per la presentazione delle eventuali controdeduzioni.

2. In caso di presentazione di osservazioni il Responsabile del procedimento deciderà entro un termine di 15 giorni. La pronuncia di decadenza dovrà intervenire entro il 60° giorno successivo alla notizia del motivo di decadenza.

3. In caso di pronuncia di decadenza il titolare del permesso di ricerca non può chiedere rimborsi al Comune.

4. In caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico che esigano la revoca del permesso di ricerca ai sensi dell'art. 21 quinquies della l. 241/90 con s.m., il Responsabile del procedimento invierà al titolare del permesso di ricerca avvio del procedimento in tal senso, assegnando 15 giorni dal ricevimento per le eventuali osservazioni nonché per la comunicazione dei dati che il titolare del permesso ritenga utili ai fini della determinazione dell'eventuale indennizzo.

5. Al termine di tale periodo il Responsabile del procedimento, con proprio

provvedimento, valutate le eventuali osservazioni presentate, potrà disporre la revoca del permesso di ricerca ed eventualmente determinare il relativo indennizzo.

6. Il procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni a decorrere dall'avvio.

7. Il Responsabile del procedimento, in caso di prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, terminato il controllo circa eventuali danni provocati al proprietario dei terreni oggetto di permesso, autorizza lo svincolo della polizza fideiussoria.

8. Analogamente si procederà allo svincolo della fideiussione prestata per il rilascio del permesso di ricerca.

Art. 14 – Relazione di fine ricerca

1. Al termine del periodo di ricerca il titolare del permesso consegna al Comune relazione tecnica contenente, tra l'altro :

- dati di portata;
- caratteristiche chimico fisiche dell'acqua captata;
- opere realizzate;
- importi delle spese sostenute, e documentazione che ne attesti in modo idoneo ed adeguato la veridicità e corrispondenza, con la precisazione che le spese non documentate come detto in precedenza non potranno essere in ogni caso considerate;
- altro materiale ed informazioni che siano stati previsti nell'atto di rilascio del permesso di ricerca.

2. Il ricercatore fornisce inoltre copia dell'eventuale Decreto del Ministero della Sanità che riconosce le caratteristiche dell'acqua dichiarandone la caratteristica "termale" o "minerale" ai sensi della normativa vigente. (v. art. 3 – definizioni – della Legge Regionale).

CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 15 – Procedura istruttoria.

1. Conseguentemente alla presentazione della relazione di fine ricerca di cui al comma 3, art. 14 della Legge Regionale, ed al fine di verificare se ci siano gli elementi per dare inizio alla procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione di coltivazione, il SUAP, in via preliminare e sulla base delle informazioni fornite dal titolare del permesso di ricerca, acquisisce i pareri preventivi relativi alle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili: parere dell' Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 2 "Basso Valdarno", competente sul bilancio idrico dell'area territoriale interessata, e della Provincia. Del contenuto dei pareri acquisiti sarà tenuto conto anche ai fini della predisposizione dello schema di convenzione.

2. Il Comune stabilisce altresì l'importo da corrispondere al titolare del permesso di ricerca, ove lo stesso non risulti vincitore della procedura di individuazione, da parte

del concessionario e ne dà adeguata pubblicità nell'ambito del bando.

3. Il Responsabile del procedimento, sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione di fine ricerca, e tenuto conto dei pareri di cui al comma 1 e dei pareri forniti in fase di permesso di ricerca, nonché degli indirizzi della Giunta Comunale che, sulla base di apposita istruttoria tecnica, approva altresì lo schema di convenzione ex art. 22 della Legge Regionale, provvede alla predisposizione del bando.

4. Nei casi nei quali si renda necessario dare avvio ad una procedura di evidenza pubblica non a seguito di permesso di ricerca, bensì in caso di mancato rinnovo della concessione (art. 26 – comma 3 della Legge Regionale), in caso di decadenza o di rinuncia del precedente concessionario, il Comune, ai fini della predisposizione del bando di gara, predisporrà una apposita relazione tecnica riepilogativa sulle caratteristiche della risorsa (tipi di opere di presa, adduzione, portate, caratteri chimico-fisici dell'acqua, riconoscimenti ministeriali, ecc.) basata sui documenti disponibili presso il Comune, l'ex – concessionario e gli Uffici della Regione Toscana.

Art. 16 - Procedura ad evidenza pubblica : fase preliminare.

1. Al fine di consentire la piena conoscenza dell'oggetto della gara, il Responsabile del procedimento dispone la pubblicazione del bando all'albo pretorio e sul sito web del Comune per la durata di almeno 90 giorni, e dei dati riassuntivi del bando sul BURT, rendendo disponibile presso gli Uffici comunali la documentazione tecnica ed economica fornita con la relazione di fine ricerca.

2. Le istanze di partecipazione alla gara per l'attribuzione della concessione dovranno pervenire entro il termine e con le modalità stabilite dal bando, corredate dalla documentazione indicata dalla Legge Regionale e dagli allegati C (Elaborati tecnici per il rilascio della concessione di coltivazione (art. 17 comma 1) e D [Documenti per il rilascio della concessione di coltivazione (art. 17 comma 2)] del Regolamento Regionale di attuazione, nonché dalla documentazione necessaria per l'acquisizione del pronunciamento di V.I.A. o di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui a D.lgs.n.152/2006 e L.R. n.10/2010 e s.m.i., qualora nel caso specifico questi procedimenti siano prescritti dalla normativa vigente di riferimento in materia.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze contenuto nel bando, dovrà risultare avviato il procedimento di V.I.A. o di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui a D.lgs.n.152/2006 e L.R.n.10/2010 con s.m., di competenza della Regione Toscana, nei casi in cui detti procedimenti sono prescritti dalla normativa vigente di riferimento in materia [in proposito si fa riferimento e rinvio a:

- D.lgs.n.152/2006 con s.m., Allegato IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano., 2. Industria energetica ed estrattiva, lettera b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative

attività minerarie;

- L.R. n.10/2010 con s.m., Allegato B1 (Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione), Industria energetica ed estrattiva, lettera a) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.

3. Il Responsabile del Servizio competente, con proprio provvedimento, provvede a nominare la Commissione di gara, che dovrà prevedere la presenza di almeno un commissario esterno al Comune, esperto della materia.

4. Si considera valida la procedura anche in presenza di una sola istanza, a condizione che la Commissione di gara valuti il progetto complessivamente adeguato rispetto ai criteri fissati dal bando.

5. La Commissione di gara provvede all'esame dei documenti prodotti al fine di valutare la ammissibilità dell'istanza.

6. La Commissione di gara può richiedere eventuali chiarimenti rispetto alla documentazione presentata.

Art. 17 – Procedura di evidenza pubblica: istruttoria delle istanze.

1. La Commissione di gara, entro il quinto giorno dal termine ultimo di presentazioni delle istanze previsto nel Bando di gara, da inizio all'istruttoria delle istanze ricevute ed avvia la verifica del possesso dei requisiti morali, economico finanziari e tecnico organizzativi dei soggetti richiedenti sulla base della documentazione allegata alle istanze ai sensi del Capo II (Disposizioni relative alla coltivazione) della Legge Regionale e di Allegato C [Elaborati tecnici per il rilascio della concessione di coltivazione (art. 17 comma 1)] ed Allegato D [Documenti per il rilascio della concessione di coltivazione (art. 17 comma 2)] del relativo Regolamento Regionale di attuazione. La verifica negativa implica il rigetto dell'istanza.

2. Entro 15 giorni a decorrere dal termine ultimo di presentazioni delle istanze previsto nel Bando di gara, il Presidente della Commissione di gara tramite il Responsabile del procedimento trasmette le domande stesse, corredate di tutta la documentazione tecnica, di cui alla Legge Regionale e relativo Regolamento di attuazione come sopra specificato, ai competenti Uffici tecnici regionali del Genio civile che collaboreranno all'istruttoria del procedimento, come da Protocollo d'intesa fra Regione Toscana ed A.N.C.I. previsto dall'art.2 del Regolamento Regionale di attuazione a cui il Comune di Vicopisano ha aderito.

3. Gli Uffici del Genio civile che collaborano all'istruttoria trasmetteranno il proprio parere entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. In caso di richiesta di integrazioni, le stesse dovranno essere richieste per una sola volta, dagli Uffici del Genio civile al Comune entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

4. Entro lo stesso termine previsto per la trasmissione degli atti al Genio civile, il Responsabile del procedimento provvede alla trasmissione della stessa documentazione e della richiesta dei pareri obbligatori ai seguenti enti e soggetti, previsti dalla Legge Regionale all'art. 15 – comma 4 :

- Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 2 “Basso Valdarno” e gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Provincia di Pisa, ed eventuali altre Province interessate;
- Ufficio regionale competente alla vigilanza sulle attività minerarie;
- Comune di Vicopisano ed eventualmente altri Comuni interessati dall'ambito territoriale oggetto della richiesta, Settori Urbanistica, Lavori pubblici e Ambiente, anche per le eventuali prescrizioni sulle modalità di scarico delle acque emunte ai fini delle prove di portata;

Fermi restando altri pareri autorizzazioni, nulla osta od atti di assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa, tra cui i seguenti:

- Soprintendenze per i Beni Architettonici Ambientali ed il Paesaggio, per i Beni storici artistici ed etnografici, per i Beni Archeologici, qualora siano interessati beni rispettivamente soggetti a Vincolo paesaggistico, o Storico-artistico monumentale, ai sensi del D.lgs.n.42/2004 con s.m.;
- Gli ulteriori Enti uffici e Soggetti comunque preposti ad eventuali altri vincoli vigenti od alla gestione di infrastrutture od altri interessi sul territorio interessato (vincolo militare, vincolo idrogeologico, coerenza con il P.A.I. Bacino Regionale Fiume Arno, Snam Rete Gas spa, Rete Ferroviaria Italiana spa, ecc.)

5. I pareri di cui al comma 4 devono pervenire al Comune entro e non oltre 30 giorni.

6. Gli Enti interpellati possono chiedere elementi integrativi una sola volta nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Qualora gli Uffici o gli Enti interessati necessitino di elementi integrativi ai fini dell'espressione del parere, la successiva richiesta di documentazione fatta dal Comune al soggetto richiedente dà luogo a sospensione dei termini del procedimento.

7. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui ai commi 3 e 4 il Responsabile del procedimento ha facoltà, qualora lo ritenga necessario, di indire la Conferenza dei servizi che dovrà svolgersi entro il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.

8. Il procedimento di rilascio della concessione è subordinato alla acquisizione, da parte di ciascun partecipante alla gara, del pronunciamento favorevole, con eventuali condizioni, di V.I.A. o relativa Verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, qualora l'intervento ricada fra quelli per cui ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. siano prescritti i suddetti procedimenti, ed il relativo provvedimento conclusivo da atto dell'acquisizione del pronunciamento suddetto, di VIA o relativa assoggettabilità, relativo all'aggiudicatario della gara.

9. La Commissione di gara, al termine del procedimento sopra descritto, conclusa la fase di verifica di cui al comma 1, procede con la valutazione comparata di tutti gli elementi acquisiti, con i criteri stabiliti all'art. 14, commi 7 e 8, della Legge e dal bando, e provvede a redigere una classifica delle istanze ammissibili, formulando l'aggiudicazione provvisoria al primo classificato. L'esito della gara è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune e ne viene data comunicazione ai soggetti partecipanti.

10. Il provvedimento di rilascio della concessione è inoltre subordinato :

- a) al versamento presso l'Istituto Bancario che svolge il servizio di Tesoreria Comunale della somma stabilita e specificata nel bando a copertura delle spese

effettuate per la fase relativa al Permesso di ricerca, nel caso che il vincitore della procedura di evidenza pubblica sia un soggetto diverso dal titolare dello stesso permesso di ricerca;

b) alle operazioni di delimitazione definitive della concessione ed alla redazione del verbale di delimitazione da parte dell'Ufficio comunale preposto;

c) alla firma della convenzione allegata al bando di gara;

d) alla presentazione di polizza fidejussoria di cui all'art. 17 della Legge Regionale.

Art. 18 - Provvedimento di rilascio della concessione

1. La concessione mineraria viene rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico – Ufficio SUAP e contiene almeno gli elementi indicati all'articolo 15 – comma 2 della Legge Regionale.

2. Qualora il concessionario intenda assegnare alla concessione una denominazione diversa da quella assegnata in fase di permesso di ricerca, nel rispetto degli stessi criteri stabiliti al precedente art. 4, il Responsabile del servizio suddetto verificherà, nella fase di stesura del provvedimento, la ammissibilità della denominazione proposta dal privato.

3. Al provvedimento di rilascio della concessione sono uniti :

a) la cartografia sulla quale sono riportati il perimetro dell'area di concessione e quello delle aree di rispetto, con i relativi capisaldi, e le relative schede con la monografia dei punti e tutte le informazioni topografiche, geografiche descrittive e fotografiche, indispensabili per individuare in modo inequivocabile sia sugli elaborati di progetto che sul terreno detti capisaldi;

b) il verbale di delimitazione della concessione;

c) la convenzione stipulata tra il Comune ed il concessionario;

d) altri atti documenti elaborati ed elementi ritenuti pertinenti (es.: programma dei lavori, progetto di stabilimenti impianti od altri interventi comunque previsti in stretta correlazione con l'istanza di partecipazione a procedura per l'ottenimento di concessione per la coltivazione di acque minerali, di sorgente e termali, ecc.).

Art. 19 – Individuazione dell'area di protezione ambientale

1. Il provvedimento di rilascio della concessione viene inviato, assieme alla documentazione geologica ed alle cartografie prodotte alla Amministrazione Provinciale competente, ai fini della individuazione delle zone di protezione ambientale di cui all'articolo 18 – comma 1 - lettera b) della Legge Regionale e dei relativi aggiornamenti dei contenuti del P.T.C.P. , come previsto allo stesso articolo 18 – commi 3 e 4.

Art. 20 – Esercizio della concessione

1. Il titolare della concessione è tenuto, in caso di specifica richiesta presentata dai possessori dei fondi, a presentare apposita garanzia fidejussoria o cauzione sulla base di quanto previsto all'articolo 13 – comma 2 della Legge Regionale. La misura della

garanzia o cauzione è stabilita dal Comune secondo i criteri di cui al comma 3 dello stesso articolo 13.

2. Il concessionario è altresì tenuto a risarcire gli eventuali danni causati sulla base di quanto previsto dall'art. 20 – comma 1 della Legge Regionale.

3. Il titolare della concessione è tenuto a conseguire ogni autorizzazione, nulla osta, dichiarazione previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività di coltivazione e commercializzazione della risorsa idrica.

Art. 21 – Misura del deposito cauzionale

Ai sensi dell'art.17 della Legge regionale, a fronte degli obblighi inerenti la concessione ed in relazione alla natura e all'entità di essi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità disposte dal comune competente, a partire da un minimo di euro 75.000,00.

2. Il termine per la prestazione della garanzia è stabilito in 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione.

3. In caso di decadenza dalla concessione di coltivazione, ai sensi dell' articolo 28 , comma 1, della legge, l'importo della fideiussione è finalizzato dal competente comune ad interventi diretti alla tutela ambientale, alla manutenzione ed allo studio del sistema idrogeologico e delle sorgenti nonché ad interventi rivolti alla risistemazione paesaggistica ed ambientale delle aree coinvolte dalle attività dismesse.

2. Nei casi di cui all'art. 48 comma 1 della Legge Regionale, nell'ipotesi che non sia stata prestata precedentemente cauzione, il concessionario è tenuto a prestarla precedentemente alla stipula della convenzione, nell'importo calcolato sulla base del comma 1.

3. Nel caso che sussista una precedente cauzione prestata alla Regione Toscana, il concessionario è tenuto a corrispondere la differenza tra i due importi, e ad integrare tale somma entro 30 giorni dallo svincolo della cauzione da parte della Regione Toscana.

Art. 22 – Autorizzazione sanitaria

1. L'attività di coltivazione del giacimento non può essere iniziata dal concessionario senza aver preventivamente acquisito la prescritta autorizzazione sanitaria.

2. Per le concessioni di acqua termale il concessionario presenta all'ufficio SUAP la richiesta di rilascio di autorizzazione sanitaria, allegando la documentazione necessaria sulla base della modulistica regionale. L'ufficio SUAP trasmette la domanda di autorizzazione sanitaria all'attività termale all'Ufficio regionale competente.

3. L'avvio di attività di utilizzazione dell'acqua naturale e di sorgente è assoggettato al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 41 della Legge Regionale.

Art. 23 – Convenzione per l'esercizio della concessione

1. La convenzione prevista dall'art. 22 della Legge Regionale viene definita sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale, che a tal fine approva il relativo schema.

2. La convenzione disciplina, oltre a quanto previsto dalla Legge Regionale, eventuali agevolazioni per l'utilizzo dei servizi termali rivolte ai cittadini del comune, nonché le misure volte a tutelare la risorsa naturale ed a garantire la disponibilità della risorsa a tutti i concessionari e quant'altro il Comune ritenga necessario.

Art. 24. Pagamento del canone.

1. La quantificazione del canone dovuto per le acque termali è effettuata sulla base dei dati stabiliti nella Legge Regionale e sulla quantificazione dell'acqua utilizzata come risultante dai dati rilevabili dai misuratori installati a cura del concessionario. In caso di mancanza di dati certi (guasti ai misuratori o altro) si applicherà il massimale previsto per la fascia di portata di appartenenza.

2. La quantificazione del canone per le acque minerali e di sorgente è effettuata sulla base di quanto previsto all'art. 22 della Legge Regionale ed è indicata nella Convenzione, parte integrante del provvedimento di concessione.

3. I canoni sono corrisposti in una unica soluzione annua posticipata entro il termine stabilito in convenzione e ad essi, in caso di ritardo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della Legge Regionale.

4. Gli importi dei canoni sono aggiornati annualmente secondo le variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT, secondo quanto previsto all'articolo 22 – comma 3 – della Legge Regionale.

Art. 25 – Sospensione dei lavori

1. Nell'ambito della concessione può essere richiesta dal soggetto concessionario, la autorizzazione a sospendere i lavori di coltivazione del giacimento, ai sensi dell'art.16 – comma 1 – della Legge Regionale.

2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da relazione ed idonea ed adeguata documentazione che riporti le motivazioni della sospensione dei lavori e le prospettive di ripresa dell'attività. Il Comune può chiedere chiarimenti ed integrazioni a sostegno delle previsioni del concessionario.

3. La sospensione dei lavori è autorizzata, se valutata ammissibile, con provvedimento del Responsabile del Servizio se di durata inferiore a sei mesi e non già reiterata, con atto della Giunta Comunale se di durata superiore, e contiene indicazione della durata e delle eventuali condizioni alle quali è sottoposta la autorizzazione.

4. La sospensione dei lavori per un periodo superiore ad anni 5, anche ottenuto tramite il cumulo di più periodi frazionati e quindi non ininterrotti, presuppone una verifica della sussistenza dei presupposti di un idoneo ed adeguato sfruttamento della risorsa mineraria da parte del concessionario, e può costituire presupposto per determinazioni finalizzate, in caso di mancato rispetto da parte del Concessionario,

anche alla possibile decadenza della concessione.

Art. 26 – Programmi annuali dei lavori

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i soggetti concessionari sono tenuti a trasmettere al Comune dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori nonché sul rispetto degli obiettivi gestionali previsti in convenzione e programma degli interventi previsti per l'anno successivo, secondo quanto previsto all'art. 16 - comma 2 bis – della Legge Regionale.
2. Nel caso che il programma dei lavori per l'anno successivo preveda la realizzazione di nuove opere di presa, allo stesso dovranno essere allegati almeno in duplice copia: relazione descrittiva, relazione geologica e cartografia con localizzazione dell'intervento programmato. L'intervento è approvato con provvedimento del Responsabile del servizio a seguito di istruttoria sulla documentazione presentata, ed il provvedimento contiene le prescrizioni relative alla restituzione delle acque di ricerca eventualmente rinvenute, ai sensi dell'art.11 bis della L.R. n. 20/2006, ed eventualmente quelle relative alle acque per le prove di portata, fatti salvi gli adempimenti prescritti per gli interventi previsti ai sensi della L.R.n.65/2014 (Il governo del territorio) con s.m.;
3. A seguito della realizzazione della nuova opera di presa il concessionario dovrà relazionare in merito al reperimento o meno di falda acquifera e all'esito delle analisi dell'acqua reperita.
4. In caso di esito positivo, qualora si sia reperita risorsa assimilabile all'acqua già riconosciuta dal Ministero della Sanità, o a seguito di acquisizione di nuovo riconoscimento, al fine della messa in produzione della nuova opera di presa, si provvederà alla definizione della sua portata di esercizio ed alla richiesta di individuazione dell'area di rispetto.
5. A seguito di istruttoria sulla documentazione fornita dal concessionario, si provvederà ad aggiornare l'atto di concessione con la ridefinizione della portata di concessione e con la nuova area di rispetto.

Art. 27 – Ampliamento della concessione

1. Fatti salvi i casi nei quali esista agli atti della Regione documentazione idonea a motivare una richiesta di ampliamento della concessione, ai fini della stessa il concessionario interessato presenta domanda di permesso di ricerca corredato dagli elaborati di cui all'allegato A del Regolamento Regionale di attuazione. Sulle cartografie saranno riportati i perimetri della concessione esistente e dell'area richiesta come permesso di ricerca.
2. Il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca dovrà contenere le prove da esperire a dimostrazione dell'esistenza della stessa falda acquifera della limitrofa concessione e del cui esito sarà data relazione al termine della ricerca, ai fini della valutazione della domanda di ampliamento della concessione.
3. La domanda di ampliamento, la cui ammissibilità sarà valutata dal Comune sulla base della relazione finale del permesso di ricerca, sarà corredata dagli elaborati di

cui all'allegato C del Regolamento Regionale di attuazione che non risultino già in possesso del Comune.

4. L'istanza di ampliamento corredata dalla cartografia prodotta verrà pubblicata all'Albo pretorio e sul Sito web del Comune per almeno 90 giorni. La domanda sarà quindi trasmessa agli enti indicati all'articolo 17 – comma 4 – del presente regolamento per l'acquisizione dei relativi pareri, per i quali si applicano le disposizioni di cui allo stesso articolo 17 – commi 5, 6 e 7.

5. Al provvedimento di rilascio dell'ampliamento sono uniti gli elementi di cui all'articolo 18 del presente regolamento, punto 3 — lettere a) e b), ed eventuale atto integrativo della convenzione di cui alla lettera c).

Art. 28 – Riduzione dell'area oggetto di concessione di coltivazione.

1. Ove, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il Comune stabilisca di ridurre l'area di sfruttamento della concessione già rilasciata, procederà alla comunicazione dei motivi e delle decisioni che si intendono assumere al concessionario, con avvio del procedimento.

2. Il Comune assegna un termine al concessionario per la presentazione di eventuali contestazioni o comunicazioni che possano essere di supporto all'Amministrazione comunale nella quantificazione dell'eventuale indennità che l'amministrazione dovrà corrispondere in funzione delle decisioni assunte.

3. Il procedimento si concluderà nel termine di 180 giorni a decorrere dall'avvio.

Art. 29 - Trasferimento della concessione

1. Il concessionario che intenda trasferire con atto tra vivi la concessione è tenuto a presentare apposita istanza di autorizzazione al Comune.

2. La domanda dovrà essere corredata da tutti i dati relativi al soggetto al quale si intende cedere la concessione e della documentazione di cui all'Allegato D del Regolamento Regionale di attuazione, al fine di consentire al Comune la verifica dell'idoneità del soggetto subentrante.

3. Il Comune verifica la completezza della documentazione prodotta e compie i dovuti accertamenti a seguito dei quali rilascia la autorizzazione al trasferimento.

4. A seguito dell'avvenuto trasferimento il soggetto subentrante presenta al Comune istanza di intestazione della concessione allegando copia autentica del contratto stipulato, polizza fidejussoria in sostituzione di quella presentata dal concessionario originario e copia, firmata dal subentrante, della convenzione allegata all'atto di concessione. Il Comune provvede alla variazione dell'atto di concessione con modifica del soggetto intestatario. A seguito della nuova intestazione saranno reintestate anche le autorizzazioni sanitarie.

Art. 30 - Contratti di somministrazione (art. 24 – comma 6 della Legge Regionale)

Il concessionario che intende concedere ad altri l'uso di parte delle acque oggetto di concessione, tramite la stipula di apposito contratto di somministrazione, deve presentare apposita istanza al Comune corredata da:

a. relazione tecnica dalla quale si individui il quantitativo di acqua da concedere in somministrazione e siano illustrate le modalità tecniche di somministrazione;

b. relazione programmatica che riporti le modalità e le localizzazioni di utilizzo dell'acqua data in somministrazione nonché le necessarie informazioni relative al soggetto destinatario del contratto;

c. lo schema di contratto di somministrazione.

2. Il Comune autorizza la stipula del contratto di somministrazione verificata la compatibilità dello stesso con il piano industriale allegato all'atto di concessione.

3. Il contratto di somministrazione può essere stipulato solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte del Comune competente.

Art. 31 – Rinnovo delle concessioni

1. La domanda di rinnovo di concessione deve essere presentata entro il termine di 24 mesi prima della data di scadenza della concessione stessa.

2. La domanda di rinnovo di concessione è corredata dalla documentazione di cui all'Allegato C [Elaborati tecnici per il rilascio della concessione di coltivazione (art. 17 comma 1)] del Regolamento Regionale di attuazione – lettere a), b), c) e d). L'elaborato di cui alla lettera e) del Regolamento Regionale di attuazione viene presentato se non presente agli atti del Comune o per le parti mancanti o nelle quali siano intervenute variazioni di rilievo. L'elaborato di cui alla lettera f) del Regolamento Regionale di attuazione viene presentato se non presente agli atti o nel caso ne venga proposta una modifica.

3. La domanda di rinnovo viene istruita dal Responsabile del procedimento in analogia a quanto previsto all'art. 17 del presente Regolamento per il rilascio di concessione.

4. La Giunta Comunale definisce l'aggiornamento della convenzione di cui all'art. 22 della Legge Regionale, la cui sottoscrizione è condizione per il provvedimento di rinnovo che viene rilasciato con provvedimento analogo a quello di rilascio di concessione, come disciplinato all'art. 18 del presente Regolamento.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Funzioni di vigilanza

1. Il Responsabile del procedimento, attraverso ispezioni effettuate a cura del Servizio stesso e avvalendosi delle altre Strutture comunali, in ragione delle diverse competenze, con cadenza almeno annuale, vigila affinché il Permesso di ricerca e la

Concessione siano gestite nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, dal Permesso di ricerca o atto di Concessione e relativa convenzione. Con atti del Sindaco o della Giunta Comunale potranno essere stabiliti specifici indirizzi per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dei diversi Servizi ed Uffici comunali, in considerazione e nel rispetto delle rispettive competenze ed attribuzioni..

2. Le eventuali infrazioni rilevate devono essere verbalizzate dall'Organo di vigilanza che ne rilascerà una copia al titolare del Permesso di ricerca o di coltivazione e ne trasmetterà una copia al Responsabile del Servizio competente.

3. Il Responsabile del Servizio provvede, entro 15 giorni, alla contestazione formale dando in tal modo avvio al procedimento del provvedimento previsto dalla Legge Regionale per l'inadempienza rilevata; con l'avvio del procedimento si comunica che le eventuali osservazioni dovranno essere prodotte entro e non oltre il termine di 20 giorni.

4. Al termine del periodo indicato e non oltre 60 giorni dall'avvio del procedimento, il Responsabile del servizio adotta il provvedimento previsto dalla Legge Regionale.